

## LA DIRETTIVA PSD2

### *L'avvento della direttiva PSD2 e le novità nel mondo bancario e del pagamento dei servizi.*

Con l'introduzione della PSD2 (Payment Services Directive) durante il mese di gennaio 2018, il mondo bancario (tanto dal lato degli intermediari, quanto dal lato utenti finali) ha assistito all'introduzione di importanti novità:

– **Nuovo ambito di applicazione del “positive scope”: Transazioni “one-leg”**

La PSD2 estende le regole di trasparenza e corretta informativa anche alle transazioni cosiddette “one leg”, ossia quando anche solo uno dei due fornitori di Servizi di Pagamento si trova all'interno del territorio dell'UE. Ne risulta maggiore trasparenza e sicurezza nelle transazioni.

– **Rimodulazione delle deleghe nel “negative scope”**

Per *negative scope* si intende la non applicazione di limiti a quelle attività che sono riservate ai soli prestatori di servizi di pagamento (PSP), indi per cui anche un'impresa non bancaria potrà esercitare tali servizi.

Da qui la possibilità, illustrata nella PSD2 dell'impiego del credito telefonico. Viene infatti concesso ad un operatore di rete, ai fini dell'intermediazione del pagamento (contenuti digitali, offerta di contenuti da terze parti) ed in deroga alle norme sui servizi di pagamento, la possibilità dell'utilizzo del credito telefonico anche per operazioni di pagamento effettuate in ambito di attività di beneficenza, oppure per l'acquisto di biglietti per il trasporto pubblico locale, per il parcheggio auto e per l'ingresso ad eventi allorché non vengano superate determinate soglie d'importo (sia per singola transazione pari a 50 euro che per periodo mensile pari a 300 euro).

– **I nuovi servizi di accesso ai conti**

- *Funds Checking*, consente al prestatore di servizi di pagamento (emittente di carte di debito) di ricevere il dettaglio relativo alla disponibilità di fondi (per mezzo di apposita richiesta online), detenuti presso le banche dove il titolare della carta ha i propri conti;

- *Payment Initiation*, consente di effettuare l'ordine di pagamento di servizi su richiesta dell'utente, riferiti ad un conto detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento.
- *Account Information*, trattasi di un servizio online che fornisce informazioni riguardanti i conti dell'utente, presso uno o più prestatori di servizi di pagamento.

– **TPP Third Party Payment Services Provider:**

I soggetti che possono prestare i servizi di accesso ai conti (Payment Initiation, Account Information) vengono ora definiti come Third Party Payment Services Provider (TPP). Più precisamente si osserverà una divisione in:

- *Payment Initiator Service Provider (PISP)*, soggetti atti a fornire di servizi di Payment Initiation;
- *Account Information Services Provider (AISP)*, autorizzati alla prestazione di servizi di Account Information.

I PISP consentono di eseguire un pagamento dal proprio conto ad un venditore, attraverso l'utilizzo di un software 'ponte' tra i due account. Una volta inserite le informazioni necessarie per il trasferimento dell'importo, si informa il commerciante dell'inizio della transazione e così che possa consentire il trasferimento dei fondi, senza l'utilizzo di una carta di credito. Ad esempio, una tipologia di PISP presente negli Stati Uniti consente agli utenti di inviare e ricevere denaro da chiunque, una volta che l'utente acconsente all'accesso al proprio account.

Gli AISP possono collegarsi a conti bancari per recuperare informazioni di cui si ha necessità. Ad esempio, i consumatori potranno ottenere una visione d'insieme della propria situazione finanziaria, analizzare le proprie abitudini di spesa, le esigenze finanziarie in modo facile, e rapido. Risulteranno particolarmente utili per il monitoraggio degli investimenti, per il supporto al budgeting e per la pianificazione finanziaria.

Ciascun provider dovrà ottenere una specifica autorizzazione presso l'Autorità competente (Banca d'Italia), tramite un percorso simile a quello per ottenere la licenza di istituto di pagamento. I TPP saranno quindi degli Istituti di pagamento autorizzati alla prestazione di

servizi di accesso ai conti, che però, non potranno in alcun modo, svolgere attività di intermediazione fondi.

I TPP che prestano servizi di Payment Initiation e Account Information dovranno possedere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale, valida in tutti i territori in cui offrono i loro servizi e dovranno informare in maniera esaustiva l'utilizzatore dei servizi da loro offerti.

– **Maggiore sicurezza:**

Con la PSD2 si osserva anche l'introduzione di quello che è il concetto di "Autenticazione forte del cliente" (dati biometrici, OTP tramite devices personali, riconoscimento facciale ecc.), viene inoltre specificato che un prestatore di servizi di pagamento dovrà necessariamente andare ad applicarla quando il pagatore:

- *Accede al suo conto di pagamento on-line;*
- *Effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza;*
- *Ordina una disposizione di pagamento elettronico.*

Quando l'operazione (disposizione) avviene a distanza (come ad esempio per il servizio di Payment Initiation) i prestatori di servizi dovranno utilizzare l'autenticazione forte, includendo i riferimenti necessari al collegamento univoco dell'operazione ad uno specifico importo e beneficiario. Una TPP potrà quindi accedere ai conti, facendo ricorso alle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento (presso cui l'utente ha il conto), anche senza avere una relazione contrattuale con quest'ultimo.

– **Contenimento delle Fee dei pagamenti con carta:**

Nella direttiva vengono inoltre posti dei limiti alle commissioni interbancarie che non potranno superare lo 0,2% del valore complessivo dell'operazione stessa per i pagamenti effettuati con carte di debito, e lo 0,3% per i pagamenti con carta di credito. Sono inoltre ridotte da 150 a 50 euro le franchigie per il risarcimento relative alle spese non riconosciute eseguite fraudolentemente prima della denuncia di furto e conseguente blocco della carta di credito.

– **Pagamenti effettuati con maggiore semplicità:**

Grazie alla direttiva PSD2 i consumatori che utilizzano un conto corrente avranno la possibilità di effettuare pagamenti o di accedere a tutte le informazioni tra cui quelle legate alla rendicontazione bancaria, utilizzando le applicazioni realizzate da TPP (purchè autorizzate) che saranno in grado di far dialogare in maniera sicura i sistemi di tutti gli attori che operano lungo l'intera filiera del payment. Per fare un esempio, sarà possibile acquistare un prodotto su Ebay interfacciandosi direttamente con la propria banca, senza passaggi intermedi.

A fronte di tutte queste novità in ottica di “Bank as a Platform” sarà fondamentale, per le banche, assicurarsi l'opportunità di velocizzare e semplificare l'offerta di servizi al cliente. In particolare, se tramite la piattaforma, i soggetti terzi potranno operare liberamente, sarà possibile, per i TPP, sviluppare nuovi punti di contatto e servizi a valore aggiunto con un costo inferiore rispetto a quello delle banche tradizionali, ottenendo inoltre l'accesso ad importanti customer base ed a informazioni che non sono solitamente disponibili.

L'era dell'open banking e dei nuovi servizi bancari è alle porte. Gli istituti di credito “tradizionali” devono interrogarsi sulla possibilità che la competizione si inasprisca ed immaginare come competere in un contesto dove il presidio tecnologico diventa fattore di successo e di differenziazione.

28 novembre 2018

Autore | **Marcello Peri**  
Analyst di inFinance

**SITOGRAFIA:**

- *Il Sole 24 Ore* >
- *Diritto Bancario* >
- *Pagamenti Digitali* >
- *Agenda Digitale* >